

Allegato al n. 19.059 di Repertorio e al n. 8.844 di Raccolta sub "B"

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1.1 È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, una fondazione denominata:

**"FONDAZIONE ALESSANDRO E MARGHERITA BRACCO DI
GIAMBATTISTA - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

con sede in Lerici, via Dante Alighieri n. 1

1.2 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate.

1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 Delegazioni e uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale al fine di svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 Scopi

"La Fondazione, avente unicamente finalità di solidarietà sociale e socio-culturale, il tutto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 117/2017, persegue in particolare lo scopo di *essere di supporto all'attività prestata a favore degli anziani della Casa di Riposo attualmente denominata "Pax et Bonum" con sede in Lerici, località Carbognano.*"

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà o del diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;

c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, seminari, corsi di formazione, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

d) svolgere attività di raccolta fondi, lasciti testamentari di beni mobiliari e immobiliari e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse.

Art. 5 Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dal conferimento effettuato dalla fondatrice, dottoressa Bracco Margherita;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Art. 9 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti;

Art. 10 Fondatori Promotori e Partecipanti Fondatori

10.1 E' Fondatore Promotore il sotto indicato soggetto che ha promosso la Fondazione, contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale e sottoscritto l'atto costitutivo:

- dottoressa Bracco Margherita, nata a Lerici il 21 settembre 1930.

10.2 Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o

servizi, nelle forme e nella misura minime determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Art. 11 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Art. 12 Esclusione e recesso

12.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'esclusione di Partecipanti Fondatori, e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

12.2 Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- trasformazione, fusione e scissione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali e/o di liquidazione;

12.3 I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

12.4 I Fondatori Promotori non possono essere in alcun caso esclusi dalla Fondazione.

12.5 L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Art. 13 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti (eventuale).

Art. 14 Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici membri.

14.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni dalla data di insediamento, salvo: a) revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato; b) incompatibilità; c) dimissioni. I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente.

14.3 I Consiglieri di Amministrazione prestano la propria opera a titolo gratuito. Nessun rimborso spese è previsto per la partecipazione alle riunioni programmate e/o ad eventi istituzionali. Qualora fosse necessario per particolari situazioni di frequenza o intensità degli impegni istituzionali, Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione potranno godere di un rimborso forfettario delle spese sostenute, il cui importo verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime.

14.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui all'art. 14.1, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del termine degli altri Consiglieri.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione, al quale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, determina, in conformità con gli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione stessa e

verifica i risultati della gestione amministrativa.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- 1) approvare il bilancio economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, nonché la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate dalla loro vendita, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 10 e 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare in merito alla partecipazione della Fondazione a società di capitali;
- 6) eleggere, nel proprio seno, il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 16.1 del presente Statuto, e il Vicepresidente della Fondazione;
- 7) nominare il Direttore della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 8) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dello Statuto;
- 9) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e i relativi limiti;
- 10) deliberare, **con voto unanime**, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art 20 del presente Statuto;
- 11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 15 Convocazione e quorum

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei e con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; in caso di motivate ragioni di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. Alla prima convocazione per l'insediamento del Consiglio provvede il Consigliere anagraficamente più anziano.

15.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

15.3 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la maggioranza dei componenti in carica.

15.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.

15.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo anche mediante strumenti di collegamento a distanza audio e/o video. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. Le deliberazioni risulteranno da apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e/o dal

segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità di legge.

Art. 16 Presidente della Fondazione

16.1 Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.

E' nominato tra uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il primo Presidente che è il Fondatore Promotore, dottoressa Margherita Bracco, che durerà in carica sino alla sua morte o in caso di incapacità o in caso di rinuncia.

16.2 Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove l'attività.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, nonché i poteri di amministrazione e gestione che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli ha inoltre la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, anche arbitrale, nominare arbitri anche amichevoli compositori e stipulare i relativi atti e clausole di compromesso, dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

16.3 il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 17 Direttore

17.1 Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di fondazioni o enti affini, di rilevanza territoriale ed economica, aventi scopi di solidarietà sociale, nonché nella gestione delle attività strumentali, accessorie e connesse contemplate nel presente Statuto. La delibera di nomina deve far constatare la presenza dei requisiti posseduti e determinare il compenso del Direttore. Il Direttore resta in carica 4 anni, a meno di: a) revoca, da parte dell'organo che lo ha nominato, prima della scadenza del mandato; b) incompatibilità; c) dimissioni.

17.2 Il Direttore della Fondazione esercita le funzioni di amministrazione che gli sono conferite dal Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

17.3 Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Organo di Controllo

18.1 L'Organo di Controllo - Sindaco Unico ovvero il Collegio Sindacale - è

nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

La nomina del Sindaco è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Codice Civile.

In alternativa al Sindaco, ove previsto dalla legge, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano, in tutti i casi di nomina del Sindaco o del revisore, le norme in materia di società per azioni.

L'Organo di Controllo resta in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

18.2 L'Organo di Controllo è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

18.3 L'Organo di Controllo fornisce la propria prestazione a titolo gratuito, salvo un gettone di presenza relativo alle riunioni convocate dal Presidente nelle quali sia essenziale la sua partecipazione, nonché un rimborso spese forfettario. Gli importi del gettone di presenza e del rimborso spese forfettario

saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime.

18.4 Qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 la

Fondazione è tenuta, altresì, a nominare un Revisore dei Conti.

Art. 19 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite in via esclusiva alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Il Collegio sarà composto da tre arbitri, due dei quali rispettivamente scelti da ciascuna delle parti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui una delle parti abbia comunicato all'altra la nomina del proprio arbitro e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, mediante ricorso al Presidente del Tribunale della Spezia, da depositare entro 30 giorni dalla data in cui è stata comunicata la nomina del secondo arbitro. Qualora una delle parti non nomini il proprio arbitro di parte nei termini sopra indicati, tale arbitro sarà anch'esso nominato dal Presidente del Tribunale della Spezia su richiesta dell'altra parte. L'arbitrato avrà carattere rituale e sede alla Spezia.

Art. 20 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti e/o associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. In ogni caso di scioglimento, estinzione e trasformazione, i beni mobili od immobili affidati in concessione d'uso alla Fondazione ovvero anche in proprietà, diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte di soggetti pubblici, torneranno nella disponibilità dei

soggetti concedenti.

Art. 21 Clausola di rinvio

**Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del
Codice Civile e la normativa vigente in materia.**

F.to Maurizio Cozzani

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

